

Belgirate. I Bandi Campestri

Nel corso del Medioevo i giuristi italiani elaborarono per i Comuni normative di carattere amministrativo e sociale che presero il nome di Statuti, ed anche il Vergante ebbe i suoi, dei quali si conserva una copia datata alla fine del Trecento. I vari paesi compresi nella giurisdizione vergatina, avendo problematiche specifiche in riferimento alla loro economia, si dotarono a loro volta di propri Statuti, dei quali si conoscono quelli di Gignese, Carpugnino e Graglia, del XVI secolo. Ma le condizioni sociali dei villaggi, caratterizzati da un'economia di sopravvivenza e da conflitti territoriali, richiedevano disposizioni sempre più particolareggiate, che presero il nome di Ordini, particolarmente diffusi tra Sei e Settecento.

La riforma dell'Amministrazione operata dai Savoia nel Settecento eliminò gli Statuti, ma consentì la promulgazione di particolari regolamenti che presero il nome di Bandi campestri.

Nell'archivio comunale si conserva una copia di questi Bandi, datata al 1837.

Il 9 giugno, nella sala comunale, il sindaco aveva convocato il Consiglio comunale per informarlo che «replicate e continue sono le lagnanze de' diversi particolari di questo Comune per li gravi danneggiamenti che loro si arrecano tanto nei beni coltivi, che ne' prativi, e pecore da diversi di questi abitanti, che lasciano in ogni tempo in quelli pascolare liberamente, e senza custodia le loro bestie», ed inoltre «appropriarsi di ciò che per nessun titolo loro spetta. Per cui forte necessità esige che si vada al riparo di tanto abuso che va di giorno in giorno moltiplicandosi, mediante lo stabilimento d'un Bando Campestre come il solo atto a frenarlo».

Il Consiglio, all'unanimità, approvava quindi la proposta dei Bandi Campestri in 16 capitoli. «In forza di questi Bandi, ottenutane la superiore approvazione, resta proibito ad ogni e qualunque persona di qualsivoglia grado, sesso e condizione, sotto qualsivoglia pretesto, di dar danno di sorta alcuna, né per sé, né per altri, né colle loro bestie nelle vigne, prati, campi, selve, orti, giardini od altri qualsivogliano beni di questo territorio, meno poi alle piantaggioni indistintamente, sotto le pene di cui infra, e per ogni persona e per caduna bestia che sarà trovata danneggiare in ogni stagione dell'anno, nessun tempo eccettuato».

Per ognuna di queste infrazioni era prevista la relativa contravvenzione, e per citare solo qualche esempio, notiamo che «le capre restano bandite da questo territorio».

Naturalmente erano severamente sanzionati i furti di uva, ma anche di erba e foglie, castagne, frutta e verdura. Era vietato tagliare legna di qualsivoglia sorte, e «prender panico, miglio, melica, orzo, fagioli, noci in qualunque tempo».

Solitamente i Bandi campestri prevedevano la figura del “camparo”, ma nel nostro caso si fa riferimento al “messo comunale”; «ma sarà lecito a qualsivoglia persona di questo luogo l'accusare i contravventori»; ed era prevista inoltre la «facoltà di condurre seco, e far custodire il bestiame trovato a danneggiare, anche all'osteria, a proprie spese del padrone, finché non abbia pagato la penale».

I Bandi furono approvati, con alcune variazioni, dal Senato di Torino il 9 dicembre 1837.

Vittorio Grassi